



SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 7 LEGGE 362/1999 - ANNO 2024.

In data 8 settembre 2026 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 142, anche in modalità videoconferenza la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa del personale non dirigente art. 7 legge 362/1999 – anno 2024;

LE PARTI

Vista l'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa del personale non dirigente art. 7 legge 362/1999 – anno 2024, siglata dalle parti in data 28 aprile 2026;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0058090-P del 3 settembre 2026, e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. RGS-190913 del 2 settembre 2026, con le quali è stata comunicata la certificazione positiva della sopra richiamata ipotesi di accordo sindacale, concernente, per il personale non dirigente, i criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge 362/1999 – anno 2024, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato, ai sensi dell'art.40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP;

CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di accordo di contrattazione integrativa del personale non dirigente indennità art. 7 legge 362/1999 – anno 2024, stipulata in data 28 aprile 2026.

Letto, confermato e sottoscritto.

La delegazione di parte pubblica:

Le Organizzazioni Sindacali:

CISL/FP

FP/CGIL

UIL/PA

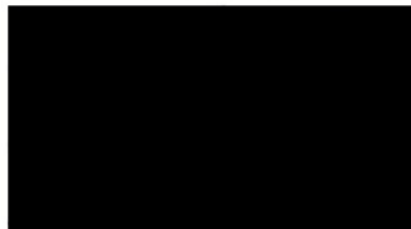
USB/PI

CONFSAL-UNSA

CONFINTESA/FP

FLP

RSU





IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024

In data 28 aprile 2026 si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 142, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge n. 362 del 1999, per il personale appartenente al Comparto Funzioni centrali per l'anno 2024.

LE PARTI dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2024 con cui il Prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a decorrere dal 5 aprile 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);



Visto il vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *"Disposizioni transitorie e finali"*, comma 3, ai sensi del quale *"le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA"*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato *"Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità"*) e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, recante il trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 517, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

Visto il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

Considerato che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro, si sono venute a creare sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l'AIFA;



Visto l'art. 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 245 del 2004, citato, per il quale *"il ruolo organico dell'Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennità di perequazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto"*;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Ritenuto, pertanto, necessario collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi delle strutture dirigenziali di appartenenza, nel rispetto del vigente sistema di valutazione della *performance*;

Considerato che i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;

Considerati, i diversi livelli professionali acquisiti dal personale in servizio mediante i percorsi di crescita professionale previsti dalla normativa nel tempo vigente;

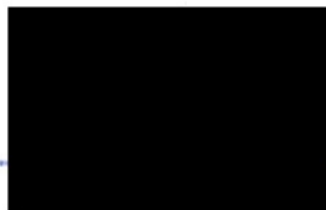
Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'art. 67, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare l'art. 25;



Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 43 del 29 settembre 2022;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, e in particolare l'art. 33, relativo all'utilizzo del Fondo risorse decentrate, nonché le disposizioni dei precedenti CCNL tuttora vigenti;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo 18 novembre 2024 n. 390/2024, recante la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento per l'anno 2024 del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto, le cui premesse sono da ritenersi parte integrante del presente accordo, che quantifica l'ammontare complessivo del *“Fondo risorse decentrate”* in euro 8.483.550,00, di cui euro 3.256.040,00 destinati all'indennità oggetto del presente accordo, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 19 del 22 novembre 2024;

Vista la determinazione del Presidente dell'AIFA n. 1686 del 1° dicembre 2025 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa relativa al personale dirigente;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

(Art. 1)

1. Per i motivi indicati in premessa e considerate, in particolare, le finalità del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto della presente ipotesi di accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA, nel rispetto del vigente sistema di valutazione della *performance*.

(Art. 2)

1. L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità oggetto della presente ipotesi di accordo per l'anno 2024, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 è pari a euro 3.256.040,00 (tremilioniduecentocinquantaseimilaquaranta/00), al lordo dei contributi previdenziali.

(Art. 3)

1. L'indennità di cui alla presente ipotesi di accordo sarà corrisposta a tutto il personale non dirigenziale in servizio presso l'Agenzia, di ruolo e al personale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento.

(Art. 4)

1. L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto del buon funzionamento, efficienza ed efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative dell'Agenzia e conseguentemente del livello di raggiungimento degli obiettivi 2024 delle stesse, nonché della partecipazione alle attività, da parte del personale coinvolto, sulla base degli obiettivi raggiunti dagli Uffici di appartenenza.
2. Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 con le seguenti modalità:
 - I. l'indennità sarà proporzionata, in base al livello di professionalità conseguito dal personale destinatario del presente accordo,
 - II. l'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura dirigenziale in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:
 - 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
 - 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 79,9; -
 - 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69,9; -
 - Non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51.
 - III. L'emolumento spettante a ciascun dipendente verrà determinato in base ai coefficienti progressivi di calcolo sottoindicati, tenuto conto dell'area di appartenenza, in relazione ai diversi differenziali stipendiali in godimento.

Area	N. differenziali stipendiali	Coefficiente di graduazione
Funzionari	7	1,89
	6	1,79
	5	1,69
	4	1,59
	3	1,45
	2	1,36
	1	1,32
	0	1,31
Assistenti	6	1,34
	5	1,30
	4	1,27
	3	1,21
	2	1,13
	1	1,06
	0	1,06
Operatori	3	1,07
	2	1,04
	1	1,01
	0	1,00

l'indennità verrà proporzionata per ciascun dipendente tenendo conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disponibilità richiamate.

La delegazione di parte pubblica:

Il Presidente
Dott. Giovanni Pavesi



Le OO.SS.:

CISL/FP

UIL/PA

CONFSAL/UNSA

FLP

CONFINTESA/FP

RSU

